

# **REGOLAMENTO DELL' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

*approvato con D.C.C. n. 14 del 10/03/2014*

## **INDICE**

**Art. 1 – Definizione**

**Art. 2 – Attività complementari**

**Art. 3 – Abilitazione professionale e requisiti**

**Art. 4 – Luogo di svolgimento dell'attività**

**Art. 5 – Avvio, sospensione volontaria, cessazione, subingresso e ampliamento dei locali dell' attività di acconciatore**

**Art. 6 – Sospensione dell' attività**

**Art. 7 – Decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell' attività**

**Art. 8 – Responsabile Tecnico**

**Art. 9 – Contenuto della S.C.I.A.**

**Art. 10 – Modalità di trasmissione**

**Art. 11 – Inizio attività e termini del procedimento**

**Art. 12 – Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività**

**Art. 13 – Sanzioni amministrative**

#### **Art. 1 – Definizione**

1. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare.
2. L'attività professionale di acconciatore è esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti.

#### **Art. 2 – Attività complementari**

1. L'attività di acconciatore può comprendere lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura delle unghie e la vendita o cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e servizi effettuati.

#### **Art. 3 – Abilitazione professionale e requisiti**

1. Per l'esercizio dell'attività di acconciatore è necessario il possesso di un' apposita abilitazione professionale consistente nel superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
  - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
  - b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della *legge 19 gennaio 1955, n. 25*, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera *b)* del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

#### **Art. 4 - Luogo di svolgimento dell'attività**

1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonché dotati di specifica destinazione d'uso.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
5. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

6. Nei locali dove è svolta l'attività di acconciatore devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti.

#### **Art. 5 – Avvio, sospensione volontaria, cessazione, subingresso e ampliamento dei locali dell' attività di acconciatore**

1. L'avvio, la sospensione volontaria, la cessazione e l' ampliamento dei locali dell' attività di acconciatore sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all' art. 19 della L. 241/90 (S.C.I.A.) allo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.).

2. Il subingresso, il mutamento della compagine sociale o del regime societario, la variazione del legale rappresentante, il mutamento della denominazione sociale e la variazione del Responsabile Tecnico, sono soggetti alla mera comunicazione di cui all' art. 47 della L.R. Toscana 23 luglio 2009, n.40 da effettuarsi al S.U.A.P. entro sessanta giorni.

#### **Art. 6 – Sospensione dell' attività**

1. L' attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.

2. L' attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi se è esercitata in forma di impresa artigiana di cui alla L.R. Toscana 22 ottobre 2008, n. 53.

3. L' attività di acconciatore è sospesa senza l' applicazione dei termini di cui ai commi 1 e 2 se è esercitata in forma di impresa individuale e solo nei seguenti casi:

- a) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell' azienda sanitaria locale
- b) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l' uso dei locali nei quali è collocato l' esercizio
- c) gravi indisponibilità fisiche
- d) gravidanza e puerperio

4. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 3 lettera c) deve essere presentata al S.U.A.P. comunicazione e idonea documentazione comprovante entro dieci giorni dall' inizio del periodo di sospensione.

5. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 3 lettera d) deve essere presentata al S.U.A.P. comunicazione e idonea documentazione comprovante entro dieci giorni dall' inizio del periodo di sospensione e comunque l' attività non può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

#### **Art. 7 - Decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell' attività**

1. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell' attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l' attività per il periodo necessario a conseguire l' abilitazione professionale di acconciatore, a condizione che durante tale periodo l' attività sia svolta da persone in possesso dell' abilitazione professionale.

#### **Art. 8 – Responsabile Tecnico**

1. Per ogni sede dell' impresa dove viene esercitata l' attività deve essere designata almeno una persona fisica, in possesso dell' abilitazione professionale e dei requisiti necessari, denominata "Responsabile Tecnico".

2. Il Responsabile Tecnico è individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell' impresa stessa.

3. Ai fini dell' individuazione e della nomina del Responsabile Tecnico l' impresa, se non è impresa artigiana individuale, può fare ricorso anche a soggetti non stabilmente inseriti in essa ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste. Nel caso di impresa artigiana individuale il Responsabile Tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro.

4. Il Responsabile Tecnico deve essere sempre presente nella sede di esercizio durante lo svolgimento dell' attività.

5. In caso di malattia o temporaneo impedimento del Responsabile Tecnico, il titolare dell' esercizio deve designare un sostituto.

#### **Art. 9 – Contenuto della S.C.I.A.**

1. La S.C.I.A. contiene l'attestazione di tutti i requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti unitamente alle eventuali e necessarie asseverazioni. La S.C.I.A. è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' *articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo. Le attestazioni e asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

#### **Art. 10 – Modalità di trasmissione**

1. La S.C.I.A. e qualsiasi altra comunicazione ai fini del presente regolamento è da presentarsi in modalità esclusivamente telematica e si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dal S.U.A.P., necessari alla predisposizione e all'inoltro delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare la modalità della trasmissione via fax, della spedizione a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno o della presentazione diretta al protocollo dell'ente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.

3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati la cui trasmissione telematica non sia possibile, l'utente può presentarli separatamente, firmati digitalmente, su supporto informatico. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata.

#### **Art. 11 - Inizio attività e termini del procedimento**

1. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti contenuti nella S.C.I.A., nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo

motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4. Ai fini della presentazione della S.C.I.A. è utilizzata, se presente, la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi S.U.A.P. istituito con D.G.R. Toscana 7 marzo 2011, n. 129.

5. La S.C.I.A. deve essere esposta nel luogo di svolgimento dell'attività.

#### **Art. 12 - Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività**

1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore è esercitata dal Comune, fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria locale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla legge statale, dalla legge regionale o dai regolamenti, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni, e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

4. In caso di sospensione volontaria la prosecuzione dell'attività è vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.

5. La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di impresa artigiana.

#### **Art. 13 – Sanzioni amministrative**

1. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 2.500,00 a euro 5.000,00 ed alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività.

2. Chiunque eserciti l'attività senza la presentazione della S.C.I.A. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Chiunque eserciti l'attività senza la designazione del Responsabile Tecnico è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.

4. Chiunque eserciti l'attività in assenza del Responsabile Tecnico è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.

5. Chiunque eserciti l'attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 a euro 1.500,00.

6. Chiunque omette di esporre copia della S.C.I.A. nel locale destinato all'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 750,00.

7. Chiunque omette di presentare la comunicazione nei casi previsti dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 100,00.

8. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 500,00.